



## GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

L'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza è stato istituito nel 2009 per tutelare i diritti e gli interessi delle e dei minorenni che vivono in Alto Adige, indipendentemente dalla loro nazionalità.

**Tutti i servizi dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza sono gratuiti.**

Aggiornato a: febbraio 2024



## TEAM

Siamo un team di collaboratrici con diverse formazioni, e ci occupiamo di tutelare i diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti.

**Daniela Höller**

Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Più informazioni sul team e ulteriori brochure puoi trovare qui:



Team



Brochure

## Contatti

 Via Cavour 23/c | 39100 BZ

 [info@garanteinfanzia-adolescenza-bz.org](mailto:info@garanteinfanzia-adolescenza-bz.org)

 [www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org](http://www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org)

 **+39 0471 946 050**  **+39 331 173 8847**  
solo messaggi

 [@kinder\\_jugendanwaltschaft\\_bz](https://www.instagram.com/kinder_jugendanwaltschaft_bz)

 [@kijagaia](https://www.facebook.com/kijagaia)



## Informazioni

### Bullismo e Cyberbullismo

# GAIA

## Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza



Kinder- und Jugendanwaltschaft  
Garante per l'infanzia e l'adolescenza  
Garant per la nfanzia y l'adolescenza



Kinder- und Jugendanwaltschaft  
Garante per l'infanzia e l'adolescenza  
Garant per la nfanzia y l'adolescenza

## PERCHÈ

**Bullismo** e **cyberbullismo** sono due fenomeni molto comuni tra gli adolescenti. È importante però saper distinguere tra un semplice conflitto e atti di bullismo.

In questa brochure vogliamo parlarvi del quadro normativo che sta attorno a questi due fenomeni.

## ASPETTI GIURIDICI

### Riferimenti legislativi:

- *Legge n. 71/2017*: Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo
- *Codice penale*

Attualmente, il bullismo ed il cyberbullismo non sono reati penali a sé stanti in Italia. Di conseguenza, gli atti di bullismo devono sempre essere esaminati per stabilire se possano essere inquadrati in un reato.

Percosse, lesioni personali, atti persecutori, minacce, danneggiamento o diffamazione sono reati e se gli autori hanno già 14 anni, sono penalmente responsabili.

## RICONOSCERE IL (CYBER)BULLISMO

### Definizioni

Per **bullismo** si intende un comportamento ricorrente e persistente che mira per esempio ad escludere, compromettere, umiliare o isolare una persona.

La legge n. 71/2017 definisce il **cyberbullismo** come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, **realizzata per via telematica**, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.

Il cyberbullismo si distingue quindi dal bullismo in quanto avviene tramite i mezzi di comunicazione elettronici.

## CONSEGUENZE GIURIDICHE

I minorenni **ultraquattordicenni** rispondono personalmente per i reati commessi.

Se per gli atti commessi da ultraquattordicenni mediante l'uso di internet non è stata ancora proposta querela o non è stata presentata denuncia, la persona offesa può avanzare una richiesta al questore di **ammonimento** nei confronti dell'autore della condotta.

La Legge n. 71/2017 prevede che in casi di cyberbullismo nell'**ambito scolastico**, il dirigente scolastico debba informare gli esercenti la responsabilità genitoriale dei minorenni coinvolti e attivare misure di carattere educativo. Inoltre i regolamenti scolastici devono contenere specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari.



## NUMERO VERDE ANTI-BULLISMO

La Garante per l'infanzia e l'adolescenza ha attivato un **numero verde confidenziale e gratuito**.

Il numero verde è attivo dal **lunedì al giovedì: 9:00-12:00 e 14:30-16:30** e il **venerdì** nell'orario **9:00-12:00**.

**Ti incoraggiamo a chiamarci direttamente!**



**800 778 391**

L'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza fornisce **consulenza legale** e offre un **servizio di mediazione**. Per un accompagnamento psicologico vi metteremo in contatto con altri enti o servizi specializzati in questo campo e con i quali collaboriamo.

